

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Art. 31

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13/2003)

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 per cento>> e le parole <<con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole <<80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<85 per cento>> e le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.